

**Ordinanza
concernente la macellazione e il controllo delle carni
(OMCC)**

PROGETTO

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. b, e ed e^{bis}

Nella presente ordinanza si intende per:

- b. *bestiame da macello*: animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei bovidi (*Bovidae*), cervidi (*Cervidae*), suidi (*Suidae*) ed equidi (*Equidae*).
- e^{bis}. *selvaggina d'allevamento*: cammelli (*Camelidae*), selvaggina diversa dalla selvaggina d'allevamento biungolata e mammiferi terrestri diversi da quelli di cui alla lettera b, allevati in recinti.

Art. 8 cpv. 5

Abrogato

Art. 11 cpv. 3

³ La selvaggina d'allevamento biungolata e la selvaggina d'allevamento possono essere uccise e dissanguate all'aperto, ma successivamente devono essere trasportate in un macello autorizzato. L'eviscerazione all'aperto è consentita solo sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 17 cpv. 2^{bis}

² Lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e la macellazione devono essere eseguiti prontamente in modo da evitare qualsiasi contaminazione della carne.

RU 2005 5493

¹ RS 817.190

Art. 27 cpv. 1

¹ Prima della macellazione il veterinario ufficiale controlla:

- a. il bestiame da macello;
- b. i volatili da cortile;
- c. i conigli domestici;
- d. i ratiti;
- e. la selvaggina d'allevamento biungolata;
- f. la selvaggina d'allevamento.

Art. 28 Abs. 1

¹ ¹ Per i suini, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti, la selvaggina d'allevamento biungolata e la selvaggina d'allevamento il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell'effettivo di provenienza.

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ Il bestiame da macello, la selvaggina d'allevamento biungolata e la selvaggina d'allevamento devono essere sottoposti sistematicamente al controllo delle carni immediatamente dopo la macellazione.

³ La selvaggina diversa dalla selvaggina d'allevamento biungolata e dalla selvaggina d'allevamento deve essere sottoposta sistematicamente al controllo delle carni nelle grandi aziende; i controlli avvengono per campionatura nelle aziende con un'esigua capacità produttiva e nel caso in cui le macellazioni siano occasionali.

Art. 63 cpv. 2 frase introduttiva, lett. a e b, 3^{bis}

² Per il controllo nel macello l'emolumento per ogni animale ammonta a:

	Franchi minimo	Franchi massimo
a. Animali della specie bovina di almeno sei settimane	7.50	12.—
b. Animali della specie bovina di età inferiore a sei settimane	3.—	8.—

^{3bis} Per il controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza i Cantoni possono fissare un emolumento di base di 20 franchi al massimo e per ogni animale da macello un emolumento che non superi la tassa minima di cui al capoverso 2.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 23 novembre 2005² concernente la produzione primaria è modificata come segue:

² RS **916.020**

Art. 1 cpv. 3

Abrogato

III

La presente modifica entra in vigore il ...

.

.... 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal
Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

